COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

Cap. 64027 – C.F. 82002660676 – P. IVA 005238850675 – Tel. (0861) 818028 e 88098 – Fax (0861)88555
SITO INTERNET: www.santomero.com E-MAIL: aanagra@comune.santomero.te.it

AREA 2
UFFICIO DEMOGRAFICO E COMMERCIO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 7 DEL 17/02/2010	OGGETTO	**Approvazione regolamento comunale del commercio al dettaglio su area pubblica.**

L'anno duemiladiaci il giorno diciassette del mese di Febbraio alle ore 21, 10, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in seduta straordinaria di oggi , partecipata ai consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Sindaco	*Presente*	*Assente*
POOMPIZI ALBERTO	X	

Consiglieri	*Presenti*	*Assenti*	*Consiglieri*	*Presenti*	*Assenti*
DI BATTISTA ALFONSO	X		AZZARI ALESANDRO	X	
FANI' CRISTIAN	X		RAZZETTI ANGELA	X	
PAPA STEFANO	X		VENANZI NORIA	X	
CANDELORI ALESSANDRA	X		IANNI ANGELO	X	
DI SABATINO GIORGIO	X		GATTI DINO	X	
MALATESTA RICCARDO	X		OLIVIERI ANTONIO	X	
IPPOLITI MARCLLO	X		LUPI ALFREDO		X
RICCI FIORENZO	X		RASTELLI PIERO	X	

PRESENTI	*N° 16*	*ASSENTI*	*N° 1*

Presiede il Sig. Pompizi Alberto nella qualità di **Presidente del Consiglio** con l'assistenza del **Segretario Dott.ssa Casale Angelamaria** con funzioni consultive, referente, di assistenza e verbalizzazione , ai sensi dell'art. 97, numero 4 del Dlgs n. 267/2000;

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno e dotata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.LGS. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

1. questo Comune non dotato di regolamento per la disciplina dell'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche;

2. con legge regionale N. 135 del 23/12/1999, sono state ridefinite le modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del Titolo X del D.Lgs.vo 31/03/1998, n. 114;

3. che detta legge regionale, entrata in vigore nella sua interezza in data 29/12/1999, quale giorno successivo al quello della pubblicazione sul BURA N. 30 Straordinario del 28/12/1999, all'art. 16 n. 3 impone ai Comuni di adottare regolamenti comunali per lo svolgimento dei mercati e delle fiere;

4. ai fini della programmazione del commercio su aree pubbliche svolto a posto fisso, l'attività è considerata equivalente al commercio fisso al dettaglio e quindi sottoposta a regole che consentono l'individuazione dei punti vendita sul territorio in relazione alla distribuzione della popolazione ed ai problemi di assetto, di gestione del territorio e di mobilità del traffico;

5. sono in essere in questo Comune la fiera annuale dell'otto Dicembre (Fiera dell'Immacolata) e la fiera annuale della prima Domenica di Aprile (Fiera di San Vincenzo) che si svolgono rispettivamente nelle vie a piazze del Centro Capoluogo e della Frazione Garrufo;

6. con delibera di G.M. n. 193 del 22/09/2009 è stato deciso di ripristinare il mercato settimanale della domenica;

Vista la proposta di regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che forma la parte sostanziale della presente delibera;

Visto ilo parere favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi di art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

Ritenuto di dover approvare la proposta di regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

Ad un'unimità di voti,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche,
2. di dare mandato al responsabile del servizio commercio di tutti gli adempimenti previsti dal regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione ad esito unanime,

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi di art. 134, 4 comma del D.lgs. n. 267/200

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi di art. 49 del Dlgs n. 267/2000
Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luciano Di Girolamo

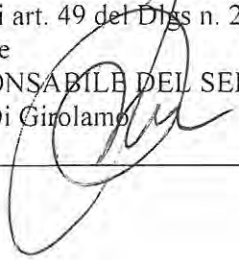

COMUNE DI SANT'OMERO
Provincia di Teramo

C.A.P. 64027 - C.F.82002660676 - P. IVA 005238850675 - TEL (0861)818028 e 88098 - Fax (0861) 88555
SITO INTERNET: www.santomero.com - E-MAIL : anagrafe@comune.santomero.te.it
AREA 2
SERVIZIO DEMOGRAFICO E COMMERCIO
UFFICIO COMMERCIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL _____

INDICE

TITOLO I: MERCATI

Capo I

Disciplina generale dei mercati

Sezione 1

Commercio su aree pubbliche

Art. 1 - Classificazione dei mercati
Art. 2 - Istituzione di nuovi mercati
Art. 3 - Disposizioni di carattere programmatico
Art. 4 - Durata delle concessioni
Art. 5.- Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio
Art. 6 - Riassegnazione dei posteggi
Art. 7 - Spostamenti di posteggio per miglioria
Art. 8 - Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi (Spunta)
Art. 9 - Scambio consensuale dei posteggi
Art. 10 - Ampliamento del posteggio
Art. 11 - Gestione delle presenze maturate e delle assenze
Art. 12 – Revoca, decadenza e sospensione dalla concessione del posteggio.
Art. 13 - Disposizioni in materia di subingresso
Art. 14 - Obbligo di esibire l'autorizzazione
Art. 15 – Spazi espositivi in occasione di mercati e fiere

Sezione 2

Produttori agricoli

Art. 16 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

Sezione 3

Disposizioni comuni

Art. 17 - Norme in materia di funzionamento dei mercati
Art. 18 - Circolazione nelle aree di mercato
Art. 19 - Canone per la concessione dei posteggi

Art. 20 - Determinazione degli orari
Art. 21 - Applicazione disposizioni di carattere igienico sanitario

Capo II
Disposizioni concernenti il mercato

Art. 22 - Caratteristiche dei mercati
Art. 23 – Caratteristiche dei posteggi isolati

TITOLO II : FIERE
Capo I
Disciplina generale delle fiere

Art. 24 - Classificazione delle fiere
Art. 25 - Assegnazione posteggi in concessione
Art. 26 - Gestione delle presenze e delle assenze
Art. 27 - Assegnazione dei posteggi liberi (spunta)
Art. 28 - Disciplina delle fiere straordinarie
Art. 29 – Riproposizione di fiera ordinaria o straordinaria
Art. 30 - Revoca dell'autorizzazione
Art. 31- Applicabilità altre disposizioni
Art. 32 - Ambito di applicazione

Capo II
Disposizioni concernenti le singole fiere

Art. 33 - Caratteristiche delle fiere

TITOLO III DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 34 - Commercio itinerante
Art. 35 - Vendite a domicilio
Art. 36 - Applicabilità altre disposizioni

TITOLO IV : SANZIONI

Art. 37 – Sanzioni amministrative

ALLEGATI
1 - Planimetria mercato del Capoluogo (Allegato A)
2 - Planimetria fiera dell'immacolata (Allegato B)
3- Planimetria fiera San Vincenzo (Allegato C)

TITOLO I
MERCATI
Capo I
Disciplina generale dei mercati
Sezione 1
Commercio su aree pubbliche

Art. 1 - Classificazione dei mercati

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art.2 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135, così come ulteriormente specificate al successivo comma 2.
2. I mercati sono così classificati:
   a) mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 5 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
   b) mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
      1) per settori merceologici;
      2) per specializzazioni merceologiche;
      3) per settori e per specializzazioni merceologiche;
   c) mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti;
3. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
   a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
   b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 2 - Istituzione di nuovi mercati

L'istituzione di nuovi mercati avviene facendo riferimento alle disposizione di cui alla L.R. 23 dicembre 1999, n. 135.

Art. 3 - Disposizioni di carattere programmatico

Il Comune può affidare la gestione dei servizi di natura amministrativa, la gestione di servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere, nonché le manifestazioni non sistematiche come i raduni, le rassegne i trofei e simili, attraverso apposite convenzioni, ai seguenti soggetti:
   a) associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale di operatori del commercio su aree pubbliche;
   b) Enti pubblici;
   c) cooperative e consorzi di operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche.

Art. 4 - Durata delle concessioni

Le concessioni per il commercio su aree pubbliche sono rilasciate con validità decennale e sono tacitamente rinnovabili. Sono ammesse concessioni stagionali per alcune tipologie di cui all'articolo 23. Resta salvo quanto disposto al successivo art.16 relativamente ai produttori agricoli.

Art. 5.- Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 6 della L.R. 135/99, stabilendo, in caso di ulteriore parità, che siano privilegiati gli operatori sprovvisti o con il minore numero di posteggi nell'ambito dei mercati che si svolgono nel comune.
2. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio e all'Albo Elettronico del

Comune, ed in ogni altro luogo pubblico utile allo scopo. In tale avviso dovranno essere esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.

3. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
4. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi di un mercato o per istituzione di un nuovo mercato, è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui ai commi precedenti e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.
5. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:
   a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
   b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle migliorie di cui al successivo art. 7.
6. E' assegnato un termine non inferiore a 30 e non superiore a 60 giorni, entro il quale l'interessato o chi per lui, deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione e della relativa concessione.
7. Il mancato ritiro dei titoli autorizzativi comporta:
   a) l'automatica decadenza dell'assegnazione;
   b) il contestuale azzeramento, in capo all'interessato, delle presenze rese ai fini dell'assegnazione.

Art. 6 - Riassegnazione dei posteggi

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nel caso di trasferimento del mercato in altra sede. Nel caso si renda necessario il trasferimento parziale del mercato, lo spostamento o il ridimensionamento, l'Amministrazione Comunale concerterà con le Organizzazioni di categoria più rappresentative a livello regionale e comunale un'eventuale riassegnazione complessiva dei posteggi del mercato interessati da tali operazioni.
2. Nei casi di cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui al punto 3, dell'art. 6 L.R. 135/99
3. Qualora non sussistano i presupposti per una per una riassegnazione complessiva come previsto al comma 1, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.
4. Gli operatori del mercato sono ordinati:
   a) secondo una graduatoria unica, per i mercati ordinari totalmente sprovvisti di posteggi a specializzazione merceologica;
   b) secondo una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e/o per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.

Art. 7 - Spostamenti di posteggio per miglioria

1. Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria stilata secondo i criteri di cui all'art. 6, comma 3, della L.R. 135/99, salvo il caso di istituzione di nuovi mercati per i quali, si applica il comma 2.
2. Nella fattispecie di cui al comma 1, le domande dovranno essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno ed i procedimenti dovranno concludersi entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. I posteggi che si rendessero liberi, in virtù delle migliorie attuate, sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria.
4. Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità

previste dalle norme di legge e regolamentari.

5. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate:
   a) al divieto di detenere in concessione più di un posteggio nell'ambito dello stesso mercato;
   b) all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.
6. Gli spostamenti per miglioria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.

Art. 8 - Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi (Spunta)

1. I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base dei criteri stabiliti al punto 4 dell'art. 7 L.R. 135/99.
2. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori sprovvisti dell'autorizzazione in originale o non in regola con il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico, dovuta per precedenti partecipazioni al mercato.
3. I commercianti su aree pubbliche non concessionari di posteggio possono chiedere al Sindaco di essere ammessi a frequentare il mercato o la fiera per cui sono interessati, e di essere inseriti nell'apposita graduatoria dei frequentatori del mercato non titolari di posteggio. Nella domanda scritta dovranno essere dichiarati, oltre alle generalità e codice fiscale, i dati relativi alla autorizzazione commerciale posseduta.
4. Al termine di ogni anno solare gli esercenti non titolari di posteggio che, benchè inseriti su domanda nella graduatoria, risultassero non aver frequentato il mercato negli ultimi tre mesi dell'anno, potranno essere cancellati dalla graduatoria; vi potranno essere successivamente reinseriti a domanda scritta, senza perdere le presenze maturate in precedenza.
5. La graduatoria dei frequentatori del mercato non titolari di posteggio sarà aggiornata all'inizio di ciascun anno solare.
6. I posteggi che risultassero liberi all'ora fissata per l'inizio delle vendite perché il frequentatore munito della relativa concessione non si è presentato, sono assegnati, per quel giorno e per la durata del periodo di non utilizzazione da parte del titolare, agli operatori inseriti nella graduatoria di cui sopra che ne facciano richiesta. Agli operatori inseriti nella graduatoria, presentatisi prima dell'orario di accesso al mercato o fiera, rimasti esclusi per mancanza di posteggi disponibili, verrà conteggiata la relativa presenza.
7. La procedura di assegnazione si effettua contestualmente all'orario prestabilito per l'inizio delle vendite.

Art. 9 - Scambio consensuale dei posteggi

1. E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato e nel rispetto del settore merceologico, lo scambio consensuale dei posteggi.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.
3. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica:
   a) il mero adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;
   b) conseguentemente, la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari.

Art. 10 - Ampliamento del posteggio

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire:
   a) attraverso l'acquisizione di posteggio da parte dell'operatore o degli operatori contigui, a condizione che l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;
   b) per iniziativa dell'amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione.
2. In caso di ampliamento di cui al comma 1 lett. b), i concessionari di posteggi contigui all'area

resa disponibile hanno facoltà di richiedere l'ampliamento del proprio posteggio nell'area oggetto di ampliamento.

3. L'acquisizione, d'iniziativa di due o più operatori, di uno o più posteggi contigui ai fini dell'ampliamento dei propri posteggi, avviene sulla base delle modalità seguenti:
   a) acquisizione, da parte di uno degli operatori del ramo o dei rami d'azienda, nel caso di acquisizione di due o più posteggi, atti a consentire il sub-ingresso nell'autorizzazione e nella relativa concessione di posteggio;
   b) rinuncia, a favore del Comune, dei titoli acquisiti finalizzata all'ampliamento dei posteggi contigui interessati.
4. Resta inteso:
   a) che l'entità degli ampliamenti complessivamente conseguibili dagli operatori interessati non potrà eccedere la superficie del posteggio o dei posteggi rinunciati;
   b) che è ammessa la possibilità, da parte degli operatori interessati, di richiedere al Comune, in via preliminare, l'accertamento delle condizioni tecniche di fattibilità dell'intervento, dovendosi considerare la risposta positiva come impegnativa per il Comune stesso.
5. E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio, su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi, sempreché ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.

Art. 11 - Gestione delle presenze maturate e delle assenze

1. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è necessaria la presenza, nel caso di ditta individuale, del titolare dell'azienda, di suo dipendente o di collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze; nel caso di società di un socio.
2. Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo entro l'orario consentito o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo cause di comprovata forza maggiore.
3. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge regionale 135/99, non si considerano:
   a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
   b) le assenze maturate sui mercati straordinari;
   c) le assenze maturate nei mercati infrasettimanali il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva, compresa la festività del Patrono;
4. E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, salvo cause di comprovata forza maggiore.
5. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.
6. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 5, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.
7. Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo.
8. Agli effetti della disposizione del successivo art. 16 non sono considerate assenze quelle degli agricoltori la cui azienda o parte di essa ricada in zone assoggettate a dichiarazioni di calamità naturali ai sensi della normativa vigente. Tale disposizione è valida per il periodo di un anno a decorrere dalla data del decreto di calamità.

Art. 12 – Revoca, decadenza e sospensione dalla concessione del posteggio.

1. La concessione relativa al posteggio è in qualsiasi momento revocabile per motivi di pubblico interesse od utilità pubblica.
2. Fatta salva la facoltà del Sindaco di sospendere o revocare in ogni momento, senza oneri per il Comune, la concessione del posteggio e di assegnarne altro in sostituzione.
3. La concessione di posteggio è revocata qualora il titolare non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 17 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze per malattia, servizio militare e maternità o paternità e con l'osservanza di quanto previsto al precedente art. 11.
4. La concessione stessa è dichiarata decaduta per le seguenti cause:
   a) perdita dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31-3-1998, n. 114;
   b) mancato pagamento del canone dovuto;
   c) omesso inizio dell'attività entro mesi sei dalla data di avvenuto rilascio;
5. Il Sindaco può disporre le sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni, nei seguenti casi:
   a) ripetute violazioni, anche di diverso carattere fra di loro, alla presente disciplina o alle relative ordinanze sindacali;
   b) particolare comportamento scorretto del venditore nei confronti del cliente, dei funzionari e addetti alla vigilanza, o per turbativa;
   c) per non aver tenuto convenientemente il posteggio, in particolare per quanto attiene la pulizia del suolo occupato;
   d) per aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata quiete o alla decenza;

Art. 13 - Disposizioni in materia di sub-ingresso

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività sempreché il subentrante abbia provveduto nel termine di 60 giorni dal trasferimento, alla presentazione della richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.
2. Nel caso di sub-ingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.
3. È vietata la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale. In caso di cessione, anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, il titolare decade dalla concessione, senza aver diritto a rimborsi o altro.

Art. 14 - Obbligo di esibire l'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 9, della legge regionale 135/99 è fatto obbligo di esibire l'autorizzazione in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
2. È fatto obbligo per ogni singolo operatore di tenere esposto, in modo ben visibile, apposito cartello fornito dal competente ufficio comunale, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione e della concessione del posteggio.

Art. 15 – Spazi espositivi in occasione di mercati e fiere

1. Sono individuati i seguenti spazi espositivi: Largo Massimo Troisi, (spazio pavimentato),nei posteggi n.: 57,58,59,60,61,62,63,64,65 di cui alle planimetrie allegate;
2. Per esigenze degli espositori è ammesso l'accorpamento di più posteggi;
3. Le persone interessate dovranno proporre apposita domanda all'Ufficio Comunale competente al

rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, dichiarando che l'occupazione viene chiesta solo ai fini espositivi e non per la vendita.

Sezione 2
Imprenditori agricoli
Art. 16 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli per la vendita della propria produzione comporta il rilascio di una concessione decennale, che ha validità riferita all'intero anno solare.
2. Qualora vi siano posteggi disponibili l'Ufficio competente ne dà notizia con pubblicazione all'Albo Pretorio.
3. I soggetti di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 possono presentare comunicazione preventiva al Sindaco con contestuale richiesta di concessione di posteggio riservato agli imprenditori agricoli, allegando autocertificazione dei requisiti professionali e morali, dell'iscrizione al Registro delle imprese, la specificazione dei prodotti messi in vendita, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. citato.
4. Il rilascio della concessione di posteggio decennale avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, all'anzianità dell'operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato dichiara la data di inizio dell'attività che deve coincidere con le risultanze del Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
5. Decorsi, comunque, trenta giorni dalla presentazione della comunicazione e nelle more dell'assegnazione del posteggio e sussistendone i requisiti di legge, l'imprenditore agricolo può essere ammesso a frequentare il mercato o la fiera per cui è interessato, ed essere inserito nell'apposita graduatoria dei frequentatori del mercato o fiera non titolari di posteggio, formulata secondo i medesimi criteri indicati al comma 4. Al termine di ogni anno solare gli imprenditori agricoli non titolari di posteggio che, benchè inseriti nella graduatoria, risultassero non aver frequentato il mercato per tutto l'anno, potranno essere cancellati dalla graduatoria; vi potranno essere successivamente reinseriti a domanda scritta, senza perdere le presenze maturate in precedenza.
6. La graduatoria dei frequentatori del mercato non titolari di posteggio sarà aggiornata all'inizio di ciascun anno solare.
7. I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, agli imprenditori agricoli spuntisti (vendita in forma itinerante), nel rispetto della relativa graduatoria, che siano iscritti nel Registro delle Imprese e che abbiano effettuato la comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda ai sensi dell'art. 4, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 228/2001; la partecipazione alla spunta è subordinata a specifica richiesta scritta.
8. Ogni imprenditore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato.
9. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui:
    a) il titolare perda la qualifica di imprenditore agricolo;
    b) il titolare non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 17 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze per malattia, servizio militare e maternità o paternità e con l'osservanza di quanto previsto al precedente art.11.
11. Per quanto non previsto specificatamente in questo articolo, agli imprenditori agricoli si applicano le altre disposizioni compatibili contenute nel presente regolamento nonché quanto stabilito nel D.Lgs. n. 228/2001.

Sezione 3
Disposizioni comuni

Art. 17 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. L'ufficio competente fissa, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, gli orari di carico e scarico delle merci e di allestimento delle attrezzature di vendita, compatibilmente con gli orari fissati dal Sindaco per l'esercizio dell'attività di vendita.
2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.
3. In presenza di esigenze particolari e contingenti, i concessionari possono temporaneamente occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, previo rilascio di specifica autorizzazione dell'ufficio competente.
4. Le tende di protezione al banco devono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,50 metri.
5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma 6.
6. E' permesso l'uso di apparecchi audio e audiovisivi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disk, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori e la vendita con "battitore", sempreché il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
7. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
8. E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, a fine vendita, alla raccolta di eventuali rifiuti ed al conferimento degli stessi negli appositi contenitori.
9. Entro il 31 dicembre di ogni anno, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, è fissato il calendario dei mercati anticipati o posticipati o soppressi, conseguenti alla concomitanza della normale giornata di mercato con un festivo.
10. Per tutte le vendite disciplinate dal presente regolamento si applicano le norme in materia di pubblicità dei prezzi ai sensi dell'art.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114.
11. Al fine di garantire il migliore svolgimento dei mercati, è fatto divieto di effettuare la vendita mediante "illustrazione della merce", qualora tale illustrazione rechi disturbi alle contrattazioni.
12. Nei mercati è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni. È consentito, tenendo il volume entro limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto. I venditori di dischi, musicassette, radio, ecc., per lo svolgimento della loro attività debbono attenersi alle precedenti disposizioni.
13. E' fatto divieto, durante il mercato, in caso di coincidenza di elezioni di qualsiasi tipo o referendum, effettuare propaganda elettorale all'interno del mercato (art. 7, numero 2 della legge 130; art. 29 legge n. 81/1993 e art, 3 e 20 della legge n. 515/93);

Art. 18 - Circolazione nelle aree di mercato

1. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento.
2. E' vietata la sosta dei veicoli nell'area di mercato, al di fuori dei posteggi, salvo che non trattasi di aree a ciò espressamente destinate.
3. Il divieto di cui al comma 1 si applica, limitatamente all'orario prefissato per le vendite, anche ai mezzi dei fornitori.

Art. 19 - Canone per la concessione dei posteggi

1. Il canone per la concessione dei posteggi è determinato con specifico provvedimento, sulla base

delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Tale canone potrà essere determinato tenendo conto dei servizi effettuati per la gestione dei mercati o delle fiere.

2. Il canone va versato entro il mese di febbraio dell'anno al quale si riferisce;
3. In caso di mancato pagamento nei termini, oltre alla prevista sanzione, si procederà a formale invito di pagamento entro sette giorni dalla notifica dell'avviso stesso; trascorso l'ulteriore termine, senza che l'interessato abbia provveduto al pagamento del canone, si procederà alla dichiarazione di decadenza di cui al precedente art. 12.

Art. 20 - Determinazione degli orari

1. Ai sensi dell'art. 28 comma 12 del decreto legislativo n. 114 del 1998, l'orario di vendita nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati è determinato dal Sindaco sulla base delle disposizioni del Capo VII della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e degli indirizzi regionali di cui all'art. 17 della L.R. 135/99, realizzando ogni opportuno coordinamento con gli orari delle attività commerciali in sede fissa.
2. L'orario di vendita è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.
3. L'allestimento delle attrezzature di vendita relative ai posteggi, può iniziare 60 minuti prima dell'orario di inizio stabilito per la vendita.
4. Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro 60 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione della vendita, ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e dai rifiuti prodotti.

Art. 21 - Applicazione disposizioni di carattere igienico sanitario

Si applicano le disposizioni dell'Ordinanza del 2 marzo 2000 del Ministero della Sanità in materia dei requisiti igienico sanitari ed ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente.

Capo II
Disposizioni concernenti il mercato

Art. 22 - Caratteristiche dei mercati

A) Mercato della Domenica

1. Le caratteristiche del mercato sono le seguenti:
   a) classificazione: mercato ordinario;
   b) svolgimento : annuale, nella giornata del Domenica;
   c) ubicazione Sant'Omero capoluogo: Piazza De Curtis, dal n. 1 al 13; Via Aldo Fabrizi, dal n. 14 al 15 e dal 72 al 79; Via Vittorio Emanuele Secondo dal n. 68 al 71 e dal 48 al 54; Piazzale Messimo Troisi.dai numeri 55 al 67;
   d) totale posteggi: n. 47 cosi distribuiti:
      1. dal n. 1 al n. 15 e dal n. 72 al n. 79 e n. 55,56 66 e 67 e dal n. 48 al 54 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Tot. 34;
      2. dal n. 68 al 71 riservati ai produttori agricoli. Tot. 4;
      3. dal n. 57 al 65 riservati agli espositori. Tot. 9
2. Le caratteristiche del mercato, sono altresì riportate nella planimetria Allegato " A " nella quale sono indicati:
   a) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza;
   b) il numero, la dislocazione, ed il dimensionamento singolo dei posteggi.

Art. 23 – Caratteristiche dei posteggi isolati

1. Sono individuati i seguenti posteggi isolati:
   A un posteggio presso l'entrata Nord (Via San Pietro – primo ingresso) del Cimitero con le seguenti caratteristiche:
   a) tipologia del posteggio: giornaliero e stagionale dal 15 ottobre al 15 gennaio dell'anno successivo;

b) ubicazione: come sopra;
c) superficie del posteggio: mq. 32

B un posteggio in Piazza antistante il Municipio, Piazza Roma, lato Sud Est, dirittura Via Roma, con le seguenti caratteristiche;

a) tipologia del posteggio giornaliero
b) ubicazione come sopra
c) superficie del posteggio mq. 32

C un posteggio nella Frazione Garrufo, al lato destro di Via Nazionale con l'incrocio lato destro di Piazza Castrum Rufi con le seguenti caratteristiche;

a) tipologia del posteggio giornaliero
b) ubicazione come sopra
c) superficie del posteggio mq. 32

D un posteggio nella Frazione Poggio Morello in via Bonifica in corrispondenza dei numeri civici 1 e 3 ;

a) tipologia del posteggio giornaliero
b) ubicazione come sopra
c) superficie del posteggio mq. 32

Il posteggio di cui al punto A, è riservato ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per le specializzazioni merceologiche relative a fiori e lumini (non alimentare);

I posteggi di cui ai punti B, C e D sono riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per le specializzazioni merceologiche relative a prodotti alimentari.

2. L'assegnazione del posteggio isolato è disciplinata dall'art. 4 e seguenti del presente regolamento ed è subordinata al rispetto delle norme urbanistiche.
3 La concessione di posteggio è revocata qualora il titolare non utilizzi il posteggio assegnato o, pur occupandolo con strutture, non effettui la vendita per periodi di tempo superiori complessivamente a 30 giorni per ciascun periodo stagionale, salvo le assenze per malattia, servizio militare e maternità o paternità e con l'osservanza di quanto previsto al precedente art. 11.

TITOLO II
FIERE
Capo I
Disciplina generale delle fiere

Art. 24 - Classificazione delle fiere

1. Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999, così come ulteriormente specificate al successivo comma 2.
2. Le fiere sono così classificate:
   a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
   b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
      1) per settori merceologici;
      2) per specializzazioni merceologiche;
      3) per settori e per specializzazioni merceologiche:
   c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.
3. In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.

4. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
   a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
   b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 25 - Assegnazione posteggi in concessione

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione effettuata sulla base dei criteri stabiliti al comma 2, dell'art. 7 e comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 12 del 1999.
2. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi della fiera o per istituzione di una nuova fiera dovrà essere effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo.
3. L'assegnazione dei posteggi, di cui al comma precedente, viene fatta nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate.
4. Non è consentito all'operatore di detenere in concessione nella stessa fiera più di un posteggio.
5. La graduatoria è affissa all'albo pretorio almeno 20 giorni prima dello svolgimento della fiera.
6. Contemporaneamente alla affissione della graduatoria di cui al comma precedente, verrà affisso all'albo pretorio anche l'avviso di convocazione degli operatori secondo l'ordine di graduatoria, ai fini della indicazione del posteggio prescelto, fra quelli disponibili, e della contestuale assegnazione del posteggio medesimo. Le operazioni di assegnazione potranno essere ripartite anche su più giorni, qualora fosse pervenuto al protocollo dell'Ente un numero elevato di domande di partecipazione alla fiera.
7. Agli effetti di cui al comma precedente, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o del legale rappresentante se trattasi di società, oppure, di dipendente, collaboratore familiare o persona delegata.
8. L'operatore che si presenti in ritardo rispetto alla convocazione di cui al precedente comma 6, sarà comunque ammesso a scegliere il posteggio, fra quelli rimasti disponibili, una volte terminate le operazioni di assegnazione programmate per il giorno in cui questi si dovesse presentare.
9. L'operatore che, pur avendo presentato regolare domanda, non si fosse presentato prima della chiusura definitiva delle operazioni di assegnazione così come programmate nell'avviso di cui al precedente comma 6, verrà considerato rinunciatario. Allo stesso sarà, comunque, consentito di partecipare all'assegnazione dei posteggi liberi che verrà effettuata il giorno di fiera (spunta).

Art. 26 - Gestione delle presenze e delle assenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della legge regionale n.135/99, fatta salva la possibilità di ricongiungimento delle presenze maturate su più autorizzazioni ai sensi dell'art. 12 della L.R. citata.
2. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate, si considera esclusivamente la effettiva partecipazione alla manifestazione.
3. E' fatto divieto all'operatore assegnatario di posteggio di occupare lo stesso con un anticipo superiore alle due ore rispetto all'orario fissato per l'inizio delle vendite.
4. L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo almeno 30 (trenta) minuti prima dell'orario di inizio delle vendite o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, è considerato assente; la presente disposizione è altresì valida ai fini della revoca dell'autorizzazione di cui al successivo art. 30.
5. Non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nella fiera. Non si considerano altresì le assenze motivate da malattia, gravidanza e servizio militare, sempreché siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo all'assenza. Qualora tale termine non sia rispettato l'assenza si considera non giustificata.
6 Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere

l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo.

Art. 27 - Assegnazione dei posteggi liberi (spunta)

1. I posteggi non ancora assegnati in concessione sono utilizzati per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio.
3. Il Comune può, ai fini organizzativi, effettuare una nuova assegnazione dei posteggi, nelle modalità di cui all'art. 8 della legge regionale prima del giorno della fiera,
2. Si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1, le modalità e i criteri stabiliti al punto all'art.8 comma 3 della L.R. 135/99, privilegiando, in caso di ulteriore parità, gli operatori con il minore numero di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono nel comune.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio almeno 30 minuti prima dell'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore presente secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento in quanto applicabili.

Art. 28 - Disciplina delle fiere straordinarie

1. Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 27, comma 2 e seguenti e può essere riferibile ad una o a entrambe le edizioni previste.
2. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, qualora la fiera straordinaria fosse definitivamente istituita come fiera ordinaria.

Art. 29 – Riproposizione di fiera ordinaria o straordinaria

1. Qualora si verificassero eventi atmosferici particolarmente avversi che determinassero l'assenza del 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nella fiera, o il mancato inizio della vendita all'ora prefissata per almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nella fiera, la stessa potrà essere annullata e riproposta in via eccezionale per una volta soltanto nel giorno festivo successivo, qualora almeno una delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale avanzassero apposita richiesta in tal senso.
2. In caso di riproposizione della fiera, ciascuno degli operatori conserverà il diritto al posteggio precedentemente assegnato ed, ai fini della maturazione delle presenze alla fiera, varrà quella relativa alla riproposizione, non potendosi considerare presenza effettiva quella relativa ad una fiera annullata e quindi non svoltasi.
3. Gli eventuali posteggi non occupati verranno riassegnati secondo le modalità di cui al precedente art. 27.

Art. 30 - Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione e conseguentemente la relativa concessione del posteggio è revocata:

a) a seguito di perdita, da parte dell'operatore, dei requisiti di cui all' art. 5 del Dlgs.114/1998;
b) per motivi di pubblico interesse, nel qual caso all'operatore verrà assegnato un nuovo posteggio tenendo conto delle indicazioni dello stesso secondo i seguenti criteri di priorità :
    1) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
    2) nell'ambito dell'area della Fiera o in area limitrofa, mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, sempre che non vengano modificati il dimensionamento della Fiera ed il numero dei posteggi in esso previsti;

3) l'assegnazione avverrà nel rispetto della graduatoria degli operatori titolari di posteggio di cui all'art.25 del presente Regolamento senza alcun onere per il Comune.

c) per mancata occupazione del posteggio almeno trenta minuti prima dell'orario prefissato per l'inizio delle vendite o per allontanamento dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, con riassegnazione del posteggio ai sensi del precedente art. 27;

d) per mancata conformazione, a seguito di accertamento di illecito, alle norme di cui al presente Regolamento nonché delle altre leggi, regolamenti ed ordinanze disciplinanti le fiere.

Art. 31- Applicabilità altre disposizioni

Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati e di cui al precedente Titolo I.

Art. 32 - Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui al presente Capo I si applicano alla generalità delle fiere, fatte salve le disposizioni dettate per le singole manifestazioni e di cui al successivo Capo II.

Capo II
Disposizioni concernenti le singole fiere
Art. 33 - Caratteristiche delle fiere

A) FIERA DELL'IMMACOLATA

1. Le caratteristiche della fiera sono le seguenti:
   a) classificazione: fiera ordinaria
   b) svolgimento: annuale, otto Dicembre
   c) ubicazione: Via Vittorio Veneto, Via Via Roma, Via Vittorio Emanuele Secondo, Piazzale Massimo Troisi E Via Aldo Fabrizi, Via delle Piagge;
   d) totale posteggi: n.65 come da planimetria allegata: allegato " B "
   e) il numero totale dei posteggi è riservato ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
   f) Via delle Piagge riservata agli espositori
2. Sono ammessi alla vendita tutti i prodotti rientranti nelle specializzazioni merceologiche del settore alimentare e del settore non alimentare.

B) FIERA DI SAN VINCENZO – FRAZIONE GARRUFO

1. Le caratteristiche della fiera sono le seguenti:
   a) classificazione: fiera ordinaria
   b) svolgimento: annuale, prima domenica di Aprile , prorogabile alla domenica successiva a discrezione della Giunta Comunale;
   c) ubicazione:Via Nazionale, Via Tario Rufo, Via Leonardo Da Vinci, Via L. Da Vinci, Via Nicola Palma, Via Ignazio Silone, Via F.T. Martinetti,Piazza Castrum Rufi; Piazza 25 Aprile
   d) totale posteggi: n.145 come da planimetria allegata: allegato " C ",
   e) il numero totale dei posteggi fino al n. 138 è riservato ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, e dal 139 al 145 per gli espositori.
   f) Piazza 25 Aprile riservata agli espositori
2. Sono ammessi alla vendita tutti i prodotti rientranti nelle specializzazioni merceologiche del settore alimentare e del settore non alimentare.

TITOLO III
DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
Art. 34 - Commercio itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di

suolo pubblico, esercitare l'attivita' in forma itinerante, ai sensi dell'art.9 della L.R. 135/99 e nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

a) e' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
b) non e' consentito sostare nello stesso punto per più di due ore nella stessa giornata, trascorse le quali i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 300 metri dal punto precedentemente occupato;
c) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività' non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;
d) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non e' consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 100 dai depositi di rifiuti;
e) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino;
f) è vietato effettuare il commercio itinerante durante i giorni di mercato o fiera ad un distanza inferiori a 300 metri dall'area del mercato o fiera.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, determina gli orari per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

Art. 35 - Vendite a domicilio

Le vendite al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio comunale.

Art. 36 - Applicabilità altre disposizioni

Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati e di cui al precedente Titolo I, in particolare, gli artt. 13,14, 20, 21.

TITOLO IV
SANZIONI

Art. 37 – Sanzioni amministrative

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato ovvero nonsiano sanzionate da altre leggi o regolamenti, sono soggette alle sanzioni amministrative di cui all'art. 29 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 114.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma primo, è parimenti punito con una sanzione da € 516,46 a € 3.090,74 (in misura ridotta € 1.032,91) chi:
   a) occupa l'area del mercato o fiera oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
   b) occupa una superficie maggiore o diversa rispetto a quella autorizzata;
   c) pone in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico indicato in autorizzazione o nella concessione del posteggio;
   d) non provvede, a fine vendita, alla raccolta di eventuali rifiuti ed al conferimento degli stessi negli appositi contenitori;
   e) tiene la tenda di protezione sopra al banco ad una altezza dal suolo inferiore a 2,50 metri;
   f) utilizza mezzi sonori arrecando disturbo alle contrattazioni o agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
3. All'applicazione delle sanzioni pecuniarie seguono, quando previste, le sanzioni accessorie della revoca, decadenza o sospensione dell'autorizzazione e/o dell'assegnazione del posteggio di cui agli artt. 12 e 30 del presente Regolamento.

MERCATO DELLA DOMENICA

ALL. "A"

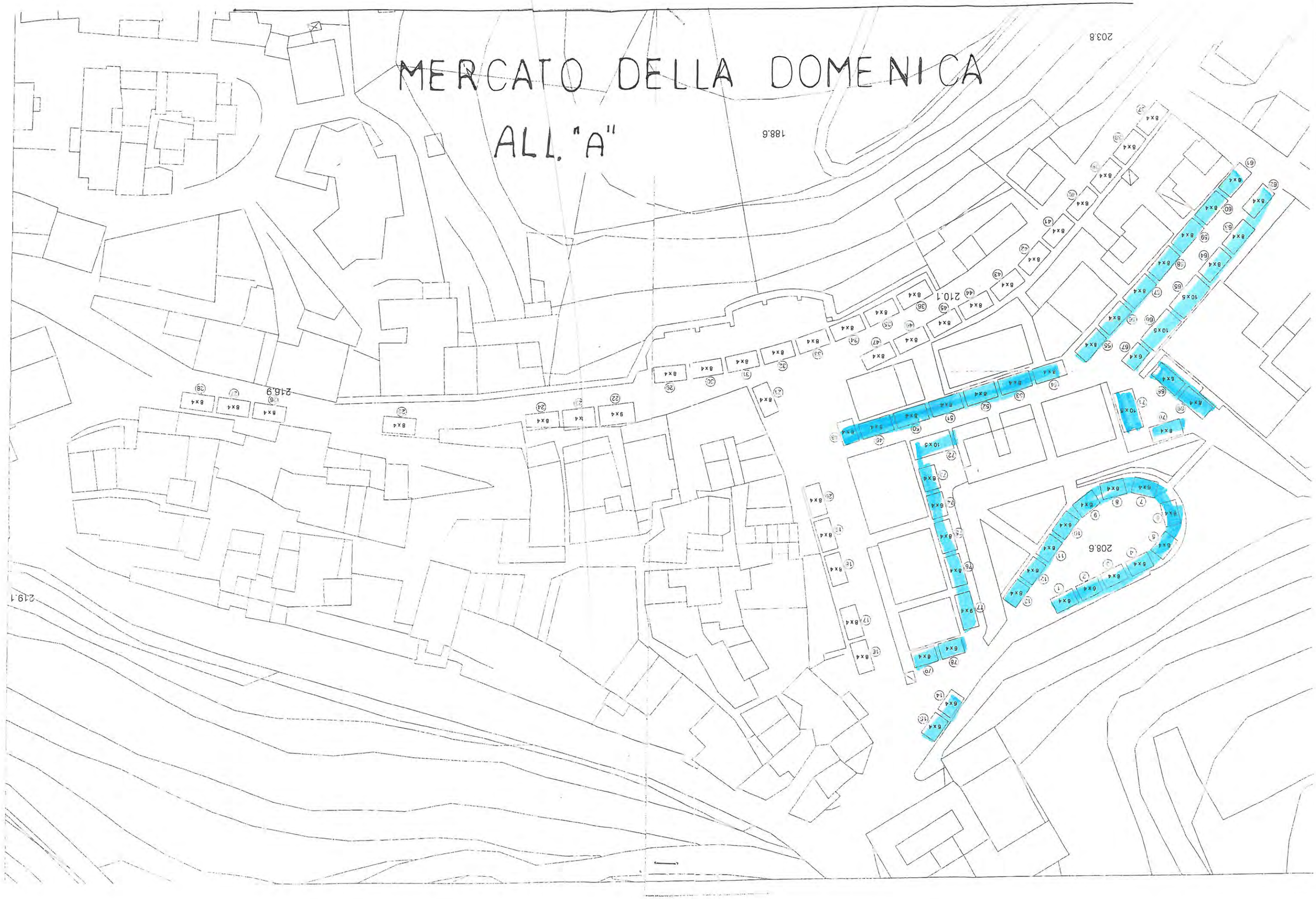

FIERA IMMACOLATA

ALL. "B"

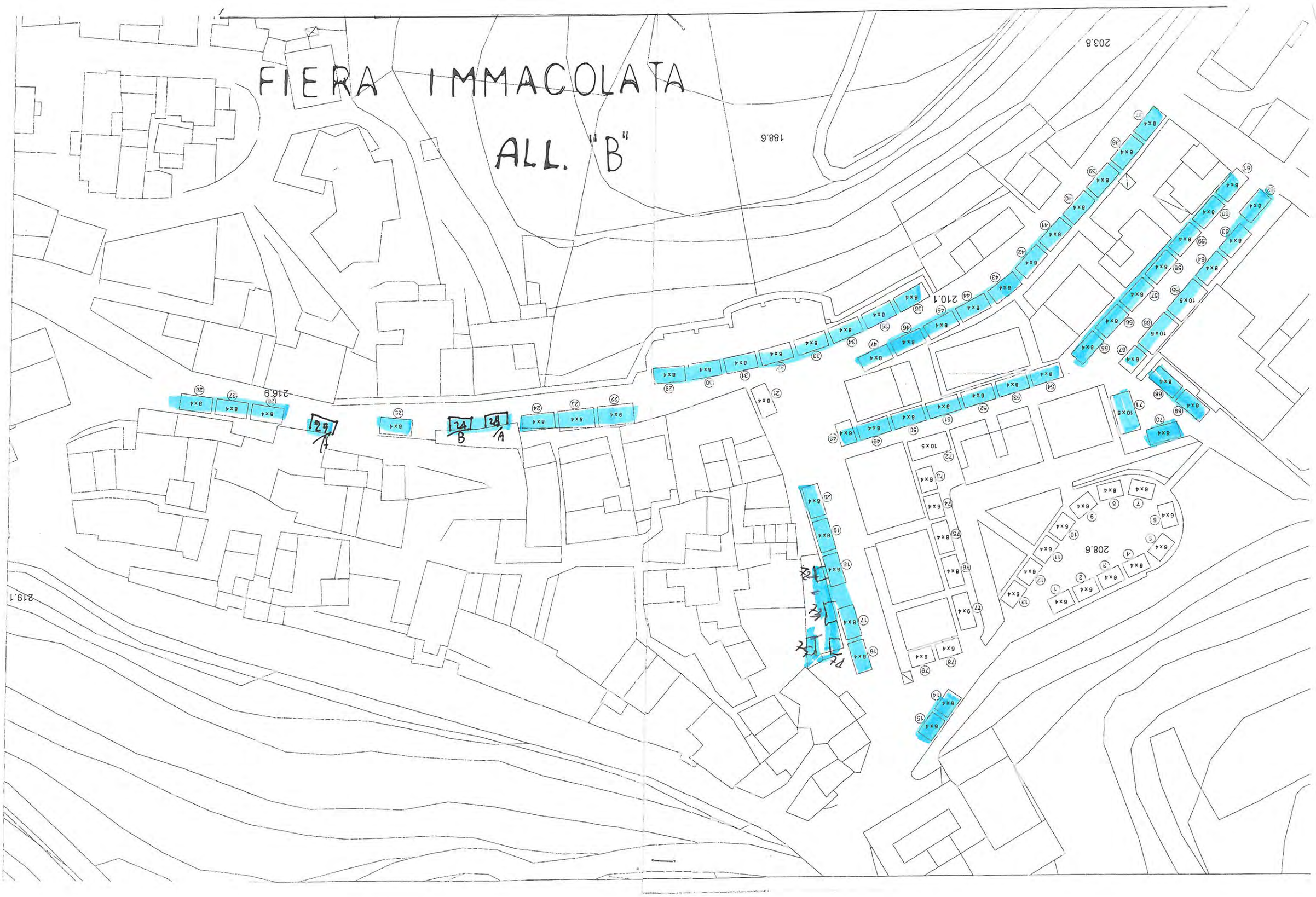

Frazione Garrufo di Sant'Omero (TE)
Distribuzione postazioni commerciali a carattere temporaneo

Dimensione postazioni mt 4,00 x mt 8,00
n.ri: 129-131, 133-134: mt 4,00 x mt 6,00

FIERA SAN VINCENZO

ALL. "C"

Nazionale

Km 16

Strada

Via Me

P.T.

168.4

168.6

169.8

170.8

172.7

154.9

148.2

COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL PRESIDENTE
Alberto Pompizi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angelamaria Casale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione n. 7 del 17-02-2010 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 23 FEB. 2010 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D. Lgvo n. 267/2000 art. 124

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angelamaria Casale

Sant'Omero lì, 23 FEB. 2010 **PROT. N.** 2031

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

☐ AI CAPOGRUPPO CONSILIARI PER ELENCO art. 125 D. Lgvo n. 267/2000
☒ ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angelamaria Casale

ESITO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

☐ per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000
☐ perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO